

«HOLDING INDUSTRIALI»: NON SOGGETTI ALL'ADDIZIONALE DEL 10% I BONUS/STOCK OPTIONS DEI DIRIGENTI E COLLABORATORI

Risposta a interrogazione parlamentare n. 5-07328 del 12.01.2022

- ✓ Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risposta in esame, ha fornito chiarimenti in merito all'addizionale del 10% prevista per gli emolumenti corrisposti, sotto forma di bonus e stock options, a dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore.
- ✓ In particolare, sotto il profilo soggettivo, il Ministero, discostandosi dall'orientamento assunto dall'Agenzia delle Entrate sin dal 2011 con la circolare n. 4/E, ha specificato che i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione l'addizionale del 10% sono individuati dall'art. 162-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 917/1986, e sono dunque gli «intermediari finanziari» e le «società di partecipazione finanziaria». Sono esclusi le «società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati» di cui alla lett. c) del medesimo comma, nell'ambito dei quali sono compresi «i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari» (cd. «holding industriali»). Ad avviso del Ministero, deve dunque ritenersi superata la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello n. 106/2018 nella parte in cui si fa riferimento al D. Lgs. 87/1992 per definire le imprese operanti nel settore finanziario.
- ✓ Il Ministero ha inoltre ribadito che l'addizionale in parola, introdotta dall'art. 33 del D.L. 78/2010, per effetto delle modifiche recate dall'art. 23, co. 50-bis e 50-ter, del D.L. 98/2011 si applica, per i compensi variabili corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011, «sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione», e che il rinvio ai «compensi di cui al comma 1» del citato art. 33 è operato al solo fine di individuare sotto il profilo soggettivo e oggettivo l'ambito applicativo della norma.
- ✓ Da ultimo, in merito al rilievo espresso dagli Onorevoli interroganti circa il mantenimento della disposizione normativa, il Ministero – pur evidenziando che l'ipotesi di abrogazione dell'addizionale a partire dal 2022 determinerebbe una perdita di gettito di circa 22 mila euro annui – ha ricordato che la Corte Costituzionale, nel 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

